

BGer 2C_632/2023 vom 16. November 2023

Bundesgericht, 2023-11-16, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_2C_632_2023

FR: TF 2C_632/2023 du 16 novembre 2023

IT: TF 2C_632/2023 del 16 novembre 2023

Erwägungen

E. 1

Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la propria competenza (art. 29 cpv. 1 LTF) nonché l'ammissibilità dei rimedi di diritto proposti (DTF 146 II 276 consid. 1; 146 IV 185 consid. 2 e richiami).

E. 2

Il procedimento concerne una decisione messa in materia di diritto degli stranieri, cioè la commutazione del permesso di domicilio UE/AELS di cui il ricorrente era titolare, in un permesso di dimora (vedasi art. 63 cpv. 2 LStrI [RS 142.20]). Giusta l'art. 83 lett. c n. 2 LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile contro le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto. Dato che il ricorrente è cittadino italiano e che può quindi, di principio, riferirsi all'Accordo del 21 giugno 1999 sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681), la causa sfugge tuttavia alla clausola d'eccezione.

E. 2.1

Quando è rivolto contro una decisione cantonale, il ricorso in materia di diritto pubblico è proponibile unicamente contro decisioni rese in ultima istanza cantonale da un tribunale superiore, nel rispetto del requisito dell'esaurimento delle istanze ricorsuali cantonali di cui agli artt. 80 cpv. 1 e 2 nonché 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF. Ora, la risoluzione del Consiglio di Stato non è una decisione resa in ultima istanza da un tribunale superiore. Come emerge dai rimedi di diritto indicati nella medesima (vedasi risoluzione governativa cifra 4 del dispositivo pag. 13) il ricorrente, se non ne condivideva il contenuto, doveva infatti dapprima contestarla dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo ticinese (art. 9 cpv. 2 della legge ticinese di applicazione alla legislazione federale sugli stranieri e la loro integrazione, dell'8 giugno 1998, LALSI [RL/TI 143.100]) e poi, se del caso, rivolgersi al Tribunale federale. Ora, come risulta dalla lettera del 7 novembre 2023, agli atti, dell'Ufficio della migrazione indirizzata all'interessato, questi non ha adito il Tribunale cantonale amministrativo. Non vi è quindi una decisione resa dall'ultima istanza cantonale e non è quindi stato esaurito il corso delle istanze ricorsuali cantonali. Trattato come ricorso in materia di diritto pubblico il presente gravame è pertanto inammissibile.

E. 3

Premesse queste considerazioni, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile in applicazione dei combinati artt. 30 cpv. 1 e 108 cpv. 1 lett. a LTF e va trasmesso (art. 30 cpv. 2 LTF) al Tribunale cantonale amministrativo ticinese per motivi di competenza.

E. 4

Comunicazione al ricorrente, all'Ufficio della migrazione della Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Losanna, 16 novembre 2023

In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

La Presidente: F. Aubry Girardin

La Cancelliera: Ieronimo Perroud

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.